

Allegato "B"

Servizio socio educativo per audiolesi triennio scolastico 2024 - 2026

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
D1.02 Politiche Sociali e del Lavoro, Culturali, del Turismo e dello Sport

CONTRATTO DI SERVIZIO

**PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE
DI SOGGETTI AUDIOLESI DI CUI ALLA L.R. 33/91**

L'anno duemila..... il giorno del mese di nei
locali di Via Nuovaluce, 67, Tremestieri Etneo

TRA

La Città Metropolitana di Catania, legalmente rappresentata dal.....
Dirigente del Servizio Politiche Sociali e del Lavoro, Culturali, del Turismo e dello Sport,

E

L'Ente con
sede legale in legalmente rappresentato da.....
..... nato/a..... il e
residente a..... in via..... n.....
domiciliata per la carica presso.....

PREMESSO CHE

La Città Metropolitana, in ottemperanza all'art.12 della l.r. n. 33/91 ed ai sensi del Regolamento per la Disciplina degli Interventi Socio Educativi Assistenziali in favore dei soggetti con deficit sensoriale uditivo e visivo, approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06.08.2007 e successive modifiche, promuove interventi socio assistenziali in favore di non udenti e non vedenti in base al sistema di accreditamento previsto dalla legge 328 del 08.11.2000;

Con decreto del Sindaco Metropolitano n. del sono stati precisati modalità e requisiti per l'iscrizione al Registro Provinciale ai fini dell'accREDITAMENTO per la gestione del servizio socio educativo per soggetti audiolesi;

L'Ente, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, è stato accreditato in data con iscrizione al n. del Registro Provinciale per lo svolgimento del servizio socio-educativo rivolto a soggetti non udenti;

Nell'ambito dell'accREDITAMENTO, il rapporto tra la Città Metropolitana e l'Ente accreditato si formalizzerà con il presente contratto di servizio in forza del quale la Città Metropolitana conserva la titolarità del servizio, mentre l'Ente accreditato, nella qualità di soggetto erogatore, assumerà e svolgerà sotto la propria responsabilità l'esercizio del servizio.

Si concorda quanto segue:

ART. 1 Oggetto e finalità

Il presente contratto di servizio ha per oggetto l'espletamento e la gestione del servizio socio-educativo per soggetti non udenti, con la formula dell'accreditamento previsto dalla L. 328/00. Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'Ente gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti non udenti e delle loro famiglie.

Il servizio è finalizzato al pieno sviluppo delle potenzialità dei soggetti audiolesi, alla loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché al raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle condizioni loro uditive, psico-intellettive e sociali.

Esso viene realizzato attraverso l'erogazione delle seguenti prestazioni specialistiche previste in un progetto educativo personalizzato: interventi di educazione alla comunicazione, di educazione psicomotoria, di animazione, di sostegno didattico specializzato, attività di laboratorio, attività di assistenza alla comunicazione non verbale, attività di orientamento e formazione professionale.

Il numero degli utenti è compreso tra cinque e ventiquattro per ogni centro, che va preventivamente autorizzato dal Servizio Politiche Sociali e del Lavoro, Culturali, del Turismo e dello Sport della Città Metropolitana, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari e di conformità agli standard strutturali previsti dalla normativa in materia.

Il centro rimarrà aperto nei giorni dal lunedì al venerdì per almeno quattro ore giornaliere (possibilmente pomeridiane).

ART.2 Aveni diritto all'ammissione

Al servizio di cui all'art. 1 possono essere ammessi gli audiolesi residenti nel territorio della provincia di Catania con perdita uditiva, attestata con verbale della apposita Commissione Medica Provinciale, tale da ostacolare il normale spontaneo sviluppo del linguaggio verbale e comportare difficoltà di apprendimento, di relazione con gli udenti e di integrazione familiare, scolastica e sociale e che sono in età prescolare o frequentano scuole comuni di ogni ordine e grado, nonché l'università.

ART. 3 Ammissioni al servizio per la frequenza di corsi di formazione professionale

Possono essere altresì ammessi al servizio gli audiolesi che, non rientrando nella ipotesi di cui sopra, si trovano in stato di disoccupazione, sono privi di una qualifica professionale e sono a rischio di emarginazione sociale ed esclusione dal mondo del lavoro.

L'ammissione può essere disposta solo per la frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro e della Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica valida ai fini dell'inserimento lavorativo. Per tali soggetti l'autorizzazione è limitata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività formativa e ad un solo corso professionale.

ART. 4 Modalità di ammissione e dimissione

L' ammissione al servizio è disposta dal Servizio Politiche Sociali e del Lavoro, Culturali, del Turismo e dello Sport della Città Metropolitana di Catania su richiesta dell'utente, della sua famiglia se minorenne o del tutore se interdetto.

Per i soggetti di cui all'art. 2 la decorrenza dell'ammissione ha effetto dalla data di effettivo inizio delle prestazioni comunicata dall'Ente gestore scelto dall'utente.

Le dimissioni hanno effetto dal mese successivo alla data in cui si ha formale comunicazione delle stesse. Qualora le dimissioni vengono formalizzate in data anteriore al giorno 15 del mese, le stesse produrranno effetto a decorrere dalla 2^A quindicina del mese con conseguente decurtazione del 50% dell'importo della retta prevista.

Per i soggetti di cui all'art. 3 la decorrenza dell'ammissione ha effetto dalla data di inizio dell'attività di formazione.

In caso di assenze superiori a cinque giorni consecutivi, verrà operata una decurtazione proporzionale della retta mensile.

Art. 5 Prestazioni fornite e modalità di erogazione

Il servizio socio educativo comprende:

- la permanenza presso la sede dell'Ente per quattro ore giornaliere (possibilmente pomeridiane) e comunque all'interno della fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- l'assistenza scolastica attraverso l'uso di metodologie e strategie didattiche idonee a favorire e velocizzare i processi di apprendimento;
- l'educazione alla comunicazione e all'autonomia personale in rapporto allo specifico deficit;
- l'uso di attrezzature, sussidi e materiale didattico adeguati;
- il rapporto con le scuole frequentate dagli utenti per realizzare le necessarie sinergie progettuali ed operative;
- la consulenza sociale alle famiglie;
- la formazione delle famiglie, anche per l'acquisizione di competenze relative alla comunicazione gestuale.

L'Ente accreditato garantirà con personale proprio il coordinamento del servizio ed i rapporti tra utente, famiglia ed Ente committente.

ART. 6 Impegni

L'ente nella realizzazione del servizio si impegna:

- a prendere in carico gli utenti dell'intero territorio provinciale che ne facciano richiesta e che siano preventivamente autorizzati dalla Città Metropolitana di Catania ;
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali per le quali è accreditato;
- a garantire la qualità delle prestazioni delle attività poste in essere dai propri operatori;

- ad accettare che il titolare delle prestazioni, in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione della prestazione medesima. Tale cambiamento è attuabile solo a partire dal mese immediatamente successivo a quello in cui il titolare delle prestazioni abbia revocato per iscritto il proprio consenso all'assistenza;
- ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196;
- a stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando la Provincia da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivati dall'espletamento del servizio;
- a predisporre e tenere costantemente aggiornati il registro delle presenze degli assistiti e la cartella personale di ciascun soggetto ammesso, contenente:
 - 1) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quant'altro di rilievo per una adeguata conoscenza del soggetto;
 - 2) scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso e da aggiornare periodicamente;
 - 3) il progetto educativo formulato di concerto con la Provincia;
- ad inviare alla Città Metropolitana l'elenco nominativo del personale impiegato, con copia dei relativi contratti, con la specificazione del titolo di studio e di altri titoli e servizi prestati e con l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro instaurato;
- a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- ad inviare il calendario delle attività e a comunicare ogni variazione dello stesso;
- ad assicurare l'apertura delle sedi dal lunedì al venerdì per almeno 4 ore al giorno (possibilmente pomeridiane);
- a garantire sempre in ogni centro la presenza di almeno una figura professionale equiparabile a quella prevista dal liv. 4° Super del contratto UNEBA per ogni tre utenti;
- a collaborare con le strutture scolastiche pubbliche e private, frequentate dagli audiolesi ammessi al servizio, con i servizi sanitari e socio-assistenziali in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- a garantire alle famiglie gli interventi di segretariato sociale, di servizio sociale professionale e di consulenza;

La Città Metropolitana:

- può effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento e per la verifica sulla appropriatezza e sulla qualità del servizio prestato;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 241/90 e dal successivo art. 13.

ART 7 Relazioni e registro presenze

L'Ente sottoscrittore avrà, inoltre, l'obbligo di inviare a fine di ogni trimestre, nonché a fine anno scolastico/accademico, dettagliate relazioni su ogni singolo utente relative al comportamento e al grado di integrazione e frequenza delle attività e sui progressi scolastici e/o di studio raggiunti.

Avrà, altresì, l'obbligo di tenere un registro delle presenze, che in sede di ispezione dovrà essere visionabile dai funzionari della Provincia.

ART. 8 Personale

Per l'attuazione del servizio di cui al presente patto, e per un centro socio-educativo tipo di n. 24 utenti, l'Ente si impegna a fornire, mensilmente, il seguente personale in rapporto diretto o indiretto, in possesso delle seguenti qualifiche professionali e/o di titoli di specializzazione:

- Assistente sociale coordinatore (due ore per utente);
- n° 8 figure professionali equiparabili al livello 4° Super – CCNL settore UNEBA (il suddetto personale dovrà corrispondere non meno di 704 ore mensili);

L'Ente garantirà che il personale di cui al presente articolo sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste e sia debitamente aggiornato.

La Città Metropolitana di Catania è e resta estranea al rapporto di lavoro costituito tra l'Ente accreditato e i propri operatori e non potrà mai essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti.

In caso di sostituzione di operatori nel corso dell'espletamento del servizio, l'Ente dovrà darne formale e motivata comunicazione alla famiglia dell'utente assistito e alla Direzione del Servizio Politiche Sociali della Città Metropolitana.

Il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente o non in grado di rispettare gli orari di servizio, dovrà essere sostituito tempestivamente per non arrecare danni al servizio stesso. L'Ente sottoscrittore, altresì, è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, alle norme di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale relative al personale impegnato nel servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali.

ART. 9 Corrispettivi

L'Ente si impegna ad assistere l'utenza secondo quanto previsto agli artt. 6 e 7 e con il personale di cui all'art. 8 del presente patto.

Per il suddetto servizio, la Provincia si impegna a corrispondere all'Ente la somma mensile, comprensiva di ogni onere, di **€ 558,65** per ogni utente, quantificata sulla base degli oneri connessi all'applicazione del CCNL e della normativa vigente in materia di oneri sociali, e rimodulata ai sensi dell'art. 8, comma 8, lett. a), del DL n. 66/14, come modificato dalla Legge di conversione n. 89/14 quale misura di contenimento della spesa corrente.

ART. 10 Modalità di pagamento

La Città Metropolitana provvederà, con determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali e del Lavoro, alla liquidazione e al pagamento dell'importo dovuto, a conclusione di ogni mensilità ed entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione e pagamento da parte dell'Ente sottoscrittore.

Le istanze di liquidazione e pagamento, presentate a firma del Legale Rappresentante dell'Ente sottoscrittore con l'indicazione delle coordinate per l'accredito bancario dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

A) Prospetto riepilogativo, per ogni singola sede, contenente le seguenti informazioni:

- 1) Elenco dei collaboratori;
- 2) n° ore di servizio;
- 3) Elenco assistiti con indicazione dei giorni di effettiva presenza (Quest'ultima dovrà risultare da apposito registro delle presenze da tenere aggiornato in ogni centro).

B) Ultima dichiarazione Unilav;

C) Buste paga.

Qualora dalla verifica contabile dovessero riscontrarsi errori e/o anomalie il Legale rappresentante dell'Ente accreditato dovrà apportare le dovute rettifiche e, per l'eventuale differenza di somme non dovute, dovrà essere emesso nuovo documento fiscalmente in regola di variazione.

In caso di reiterati errori e/o anomalie contabili, la Provincia si riserva la facoltà di applicare quanto previsto al secondo comma dell'art.12 del presente contratto.

Nulla è dovuto per spese che non rientrano tra quelle di cui al presente contratto.

Le richieste di liquidazione presentate in forma incompleta verranno restituite.

Art. 11 Dimissioni e trasferimenti di utenti

L'Ente sottoscrittore dovrà dare tempestiva comunicazione (entro 48 ore) alla Città Metropolitana di dimissioni di utenti per i quali viene pagata la retta. In nessun caso l'Ente accreditato effettuerà trasferimenti di utenti ad altri Enti accreditati con la Città Metropolitana o non ad insaputa di quest'ultima.

Tale comportamento, oltre a determinare il non riconoscimento delle prestazioni economiche dovute, sarà oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 13 del presente contratto.

Art. 12 Collaborazione

Ai fini di una proficua collaborazione, l'Ente sottoscrittore avrà cura di individuare un referente amministrativo ed un referente per la parte educativa che mantengano i rapporti con la Città Metropolitana.

L'Ente garantirà la disponibilità del personale per elaborare, di concerto con la Città Metropolitana, i programmi personalizzati degli utenti, garantirà la partecipazione degli operatori alle riunioni programmate in merito, favorirà l'incontro tra gli operatori ed i familiari, nonché garantirà la possibilità che gli operatori incontrino gli insegnanti, gli insegnanti di sostegno, ed eventuali altre figure professionali significative per l'utente.

Art. 13 Verifiche

La Città Metropolitana avrà facoltà di effettuare visite, ispezioni e utilizzare strumenti e modalità di verifica ritenuti idonei, avvalendosi del proprio personale, per accertare la regolare attuazione del presente contratto di servizio.

In caso di accertate inadempienze da parte dell'Ente sottoscrittore, la Città Metropolitana contesterà per iscritto le inottemperanze alla controparte e, trascorsi 15 gg. dalla contestazione senza che l'Ente abbia sanato o rimosso quanto contestato, la Città Metropolitana potrà recedere dal presente contratto.

Art. 14 Durata del disciplinare

Il presente contratto di servizio, che presuppone il mantenimento dell'iscrizione nel Registro degli Enti accreditati, produce i suoi effetti per un triennio scolastico a partire dalla data della sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.

Tale durata non costituisce impegno finanziario per la Città Metropolitana.

Art. 15 Risoluzione

Il presente contratto di servizio potrà essere risolto dalla Città Metropolitana con la cancellazione dal registro per:

- venuta meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato nell'art. 11 .

Le cause di risoluzione avranno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R. dalla Città Metropolitana, nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere, ove possibile, le cause di risoluzione rilevate. La mancata rimozione delle cause di risoluzione da parte dell'organizzazione accreditata entro i termini prescritti, ovvero il verificarsi di irregolarità non rimovibili, comporterà la risoluzione.

Art. 16 Rinvio al C.C.

Per quanto non previsto dal presente patto , si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 17 Foro competente

In caso di controversie giudiziarie è competente il Foro di Catania.

Art. 18 Registrazione

Il presente contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso a spese della parte che intende avvalersene.

Art. 19 Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Ente accreditato elegge il proprio domicilio a _____ in via _____ n. _____ .

per l'Ente accreditato

(Dott/Sig. nome e cognome)

per la Città Metropolitana di Catania

(Il Dirigente)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR - Regolamento 2016/679,) dà il proprio consenso a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa .